



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei”

Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio

Uffici Amministrativi - Corso Risorgimento n. 225 – 86170 Isernia - Tel. 0865/2038 - Fax 0865/417204

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni

Viale dei Pentri – 86170 Isernia- Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552

www.fermimattei.gov.it e.mail: isis01300l@istruzione.it – Pec: isis01300l@pec.istruzione.it

Cod. Mec. ISIS01300L - C.F.90041730947

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA “FERMI-MATTEI” ISERNIA

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Approvato dal Consiglio D’Istituto il 25/11/2017

Art. 1- RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 convertito con modificazioni in Legge n. 1 dell'08/11/2013;
- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 69 del 05.10.1976;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- Decreto Legislativo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- Decreto Legislativo 81/2008;

Art. 2 – FINALITA'

Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- a. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2008;
- b. prevenire l'abitudine al fumo;
- c. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f. promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
- g. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i

locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;

h. dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.

L'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Fermi-Mattei" di Isernia, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 3 - DESTINATARI

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 4 - LOCALI IN CUI VIGE IL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto e nelle aree esterne di pertinenza dello stesso:

- cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni (locali aperti al pubblico).
- uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.
- locali archivi e locali deposito (locali non aperti al pubblico).

Art. 5 - PUBBLICIZZAZIONE DEL DIVIETO

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno esposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale incaricato a procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, appositi cartelli che saranno forniti dalla scuola, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione

Art. 6 - SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati con atto formale, fra il personale docente e ATA, soggetti con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.

Il numero dei suddetti agenti accertatori dovrà essere adeguato ad una logica suddivisione fisica degli spazi.

Gli Agenti Accertatori incaricati che continuino a prestare servizio nell'istituto, restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del Dirigente scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie giurate adibite allo specifico servizio).

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali dell'istituto.

I responsabili dell'applicazione del divieto di fumo dovranno, in particolare:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Tali incaricati richiederanno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno attraverso processo verbale di illecito amministrativo le infrazioni al dirigente scolastico di cui competenza è applicare le sanzioni.

Art. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando il REGISTRO DEI PROCESSI VERBALI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE – Violazione divieto di fumo. Il processo verbale è sottoscritto, in duplice copia, dal trasgressore e dal responsabile in qualità di Funzionario incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla L. 584/75. Il responsabile, dopo aver comminato la sanzione amministrativa, consegnerà al trasgressore maggiorenne la prima copia del verbale e un mod. F23 precompilato, con le opportune istruzioni. Se il trasgressore è minorenne la prima copia del verbale ed il mod. F23 precompilato saranno inviati alla famiglia.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, il responsabile, dopo aver compilato il verbale dovrà notificare al trasgressore maggiorenne o alla famiglia (se il trasgressore è minorenne) per posta, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al mod. F23.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Isernia, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991 che provvederà in merito.

I soggetti accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 8- SANZIONI

a) Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

b) Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

c) I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

L'Istituto appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo. I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di struttura cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i seguenti elementi:

- a) divieto di fumare;
- b) riferimenti normativi;
- c) sanzione amministrativa prevista;
- d) soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ossia il Dirigente Scolastico, responsabile della Struttura di appartenenza del locale;
- e) indicazione dei soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

Art. 10 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Il dirigente della struttura incaricato delle funzioni indicate all'art. 5 del presente regolamento, si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul rispetto e sull'osservanza del divieto.

Potrà essere, inoltre, utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

Art. 11 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I preposti all'applicazione del divieto di fumo sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente Regolamento.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 ottobre 2017 e entra in vigore il 28 ottobre 2017. Le sanzioni sono state aggiornate in base alla normativa ultima vigente.

Articolo 13. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato B: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni.

Allegato C: Nomina preposto alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni.

Allegato D: Cartello divieto

IL PRESIDENTE Del CONSIGLIO DI ISTITUTO

Giuseppe Giordano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Rosaria Vecchiarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993